



COMUNE DI VAIE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 2 DEL 16/02/2026**

### OGGETTO:

**DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO NEI GIORNI DAL 15 MARZO AL 29 MARZO 2026 COME PREVISTO DALL'ART. 10, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 15/2018**

### IL SINDACO

**Vista** la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

**Vista** la Legge Regionale 15/2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 353;

**Considerato** che il divieto di abbruciamento decorre dal 1° novembre al 31 marzo ai sensi della Legge regionale 15/2018;

**Preso atto** che la Legge Regionale 3/2020 modifica l'art 16 della Legge Regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di incendi boschivi), in particolare l'art 1/bis " Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 15 aprile dell'anno successivo, di cui all'art 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018 n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi") può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali , per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)";

**Preso atto** che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;

### ORDINA

LA DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO PREVISTO DAL COMMA 2 ART. 10 DELLA LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 15/2018 NEL PERIODO DAL 15 MARZO 2026 AL 29 MARZO 2026,

alle seguenti condizioni:

- come previsto al comma 4 dell'art.10 della L.R. 15/2018 è consentito il raggruppamento e abbruciamento dei residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità non superiori ai 3 metri steri giornalieri per ettaro;
- sono ammesse deroghe solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento;

- come contemplato nell'art.10 comma 5: "Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme".

#### **DISPONE**

L'invio della presente:

All'Ufficio Tecnico Comunale;

All'Ufficio Polizia Locale;

Al Comando Stazione Carabinieri di Borgone di Susa;

Al Nucleo Carabinieri Forestale di Almese;

che la presente ordinanza decade il 29 marzo 2026 e rimane valida fino a tale data **col presupposto che permangano i requisiti climatici/ambientali favorevoli agli abbruciamenti;**

che la Polizia Locale e le forze dell'ordine vigilino affinché sia data esecuzione alla medesima.

I trasgressori andranno incontro alle sanzioni di legge.

#### **AVVERTE**

che il presente provvedimento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento è l'Ispettore di Polizia Municipale Gabriele MERINI

Vaie, 16/02/2026

IL SINDACO

ENZO MERINI

*(testo firmato digitalmente)*